

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE TRESINARO SECCHIA E L'ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO "EMA EMILIA AMBULANZE" PER UN SERVIZIO DI TRASPORTO
RIVOLTO A PERSONE FRAGILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASALGRANDE -
PERIODO DAL 01/09/2023 AL 31/12/2025**

REP. N. 253

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'Unione Tresinaro Secchia, che in seguito sarà chiamata Unione, C.F./P.IVA 02337870352, rappresentata dal Dirigente del IV Settore - Servizio Sociale Unificato LUCA BENECCHI, nato a Parma (PR) il 10/02/1962, domiciliato per la carica a Scandiano (RE), via Reverberi n. 1

E

L'Associazione di Volontariato "PUBBLICA ASSISTENZA EMA EMILIA AMBULANZE ODV", che in seguito sarà chiamata Associazione, C.F. 91093770351, con sede legale in Casalgrande (RE), Via Santa Rizza n. 19, iscritta nel Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato in data 26/10/2000, con atto dirigenziale prot. n. 54611/12974, rappresentata dal Signor GIUSEPPE MACALUSO, nato a Sassuolo (MO) il 25/06/1970, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione stessa,

RICHIAMATI

- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 *"Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106"*;
- la legge quadro 11 agosto 1991, n. 266, sulle organizzazioni di volontariato, per le norme rimaste in vigore;
- la legge quadro 7 dicembre 2000 n. 383 *"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"* per le norme rimaste in vigore;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"* relativo, tra l'altro, al principio di sussidiarietà;
- la legge della Regione Emilia Romagna 9 dicembre 2002 n. 34 e s.m.i. sulle associazioni di promozione sociale;
- la legge della Regione Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n.12 e s.m.i. sul volontariato;

- la legge della Regione Emilia Romagna 30/06/2014 n. 8 e s.m.i. in materia di volontariato e associazionismo di promozione sociale;

PREMESSO

- che la presente convenzione è stata approvata con deliberazione n. 46 del 22/08/2023 esecutiva a norma di legge;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Attività oggetto del rapporto convenzionale

L'Unione, volendo garantire l'assistenza alle fasce svantaggiate (anziani, disabili, minori disabili) nell'ambito del territorio del Polo Sociale di Casalgrande, attiva con l'Associazione i servizi di cui al testo di seguito riportato:

- trasporto, utilizzando mezzi propri dell'Associazione, per il raggiungimento di strutture socio-educative e socio-riabilitative concordate con il servizio sociale;
- trasporto, utilizzando mezzi propri dell'Associazione, per visite mediche e/o specialistiche;
- trasporti di anziani, adulti e minori non deambulanti, per la fruizione di servizi semiresidenziali e/o sanitari;
- trasporti per anziani, adulti e minori che necessitino, per motivazioni comprovate, di un trasporto in ambulanza per raggiungere uffici pubblici e privati per espletamento di pratiche urgenti.

I servizi di cui sopra saranno resi con piena disponibilità a collaborare con il Servizio Sociale Unificato dell'Unione per ogni emergenza e necessità, compatibile con le possibilità e le finalità indicate nello Statuto dell'Associazione. L'orario di servizio sarà valutato caso per caso.

I servizi, rispetto alla tipologia e al numero richiesti, potranno variare in aumento o in diminuzione, in base all'andamento della situazione epidemiologica in corso.

ART. 2 - Contenuto e modalità dell'intervento dei volontari

L'Associazione s'impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune di Casalgrande, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. All'inizio delle attività i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall'Unione nelle persone delle Assistenti Sociali del Polo Sociale di Casalgrande, competenti per le aree

anziani, adulti, disabili e minori e famiglie, e dall'Associazione nella persona del Presidente, predispongono i programmi operativi per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1.

Per la realizzazione del sovraesposto progetto e per eventuali altri servizi di utilità dei cittadini bisognosi, l'Associazione utilizzerà mezzi propri adeguati al servizio da svolgere, ivi comprese tutte le spese di manutenzione, assicurazione e rifornimento necessarie.

Per la prestazione delle attività convenzionate si effettueranno trasporti per un massimo di km 31.000 annuali.

L'Associazione mette a disposizione i volontari, garantendo che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di servizio o delle prestazioni specifiche.

L'Associazione si impegna a riqualificare ed aggiornare i volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 3 - Obblighi a carico dell'Associazione e dell'Unione

L'Associazione s'impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e s'impegna, inoltre, a fornire comunicazione immediata, al responsabile nominato dall'Unione, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Unione è tenuta a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici ed eventualmente visite sul posto e colloqui con i fruitori, incontri effettuati anche disgiuntamente.

ART. 4 - Assicurazione

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da

assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 11/08/1991. Copia di tale polizza sarà consegnata al momento della firma della convenzione.

ART. 5 - Spese ammesse al rimborso

L'Unione s'impegna a rimborsare all'Associazione le spese rientranti nell'elencazione del progetto, su presentazione di apposita documentazione giustificativa, nella misura di € 0,70 a km, per una percorrenza massima di km 31.000 annui, così come indicato all'art. 2, entro un importo massimo € 21.700,00 per annualità.

Per i residenti che usufruiscono del trasporto indicati dall'Unione, l'Associazione potrà richiedere direttamente il rimborso della quota a loro carico, applicando una tariffazione massima prevista dalla Delibera della Giunta dell'Unione n. 11 del 11/02/2020:

Giornate mensili di attivazione del servizio	Costo applicato alle famiglie
1-5	€ 8,18
6-11	€ 16,35
12-17	€ 24,53
18-22 (o più)	€ 32,70

L'Unione provvederà a rimborsare le somme sulla scorta di rendiconti mensili che verranno inviati dall'Associazione al Servizio Sociale Unificato - Polo di Casalgrande che provvederà a liquidare previa verifica di regolarità della documentazione trasmessa.

L'Unione si riserva la possibilità di indicare famiglie indigenti per le quali, per la valutazione tecnica effettuata dall'assistente sociale, non è possibile la corresponsione del corrispettivo, che l'Associazione potrà richiedere a rimborso dall'Unione stessa, specificando il dettaglio nella rendicontazione periodica.

ART. 6 - Diritto alla partecipazione

Per rendere effettivo, nei confronti dell'Associazione contraente, il diritto alla partecipazione, riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle Organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato, l'Unione s'impegna ad interpellare l'Associazione in riferimento alle problematiche socio-assistenziali nelle sedi consultive e programmatiche previste.

ART. 7 - Relazione annuale

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione, l'Associazione

presenta all'Unione una relazione sull'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 8 - Durata della convenzione, cause e modalità di risoluzione

La presente convenzione ha validità dal 01/09/2023 al 31/12/2025.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione.

L'Unione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa, fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Unione circa gli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 9 - Esenzione da bollo e da spese di registrazione

La presente convenzione, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs 117/2017. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le spese saranno a completo carico della parte inadempiente.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) l'Unione Tresinaro Secchia tratta i dati dell'Associazione "Ema Emilia Ambulanze" per le finalità previste ovvero attività di trasporto socioassistenziale, rivolto a persone anziane e/o disabili, autosufficienti e non, residenti nel territorio comunale di Casalgrande, verso strutture pubbliche e private e/o convenzionate che erogano servizi di cura o riabilitativi, da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria dell'affidamento, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento. In qualunque momento l'Associazione "Ema Emilia Ambulanze" potrà esercitare i diritti degli interessati di cui artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a privacy@tresinarosecchia.it. L'informativa estesa è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente oppure può essere richiesta scrivendo a

privacy@tresinarosecchia.it oppure contattando l'Ente ai propri recapiti. Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it oppure nella sezione privacy del sito dell'Ente.

ART. 11 - Responsabile del trattamento

Al momento della stipula della convenzione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, l'associazione è nominata Responsabile del trattamento dei dati personali di Unione Tresinaro Secchia come indicato nell'accordo (RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO). Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile. L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri (vedi accordo-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO) che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.

La nomina è da intendersi valida per tutta la durata della convenzione relativa al servizio oggetto dell'affidamento che vincoli l'Associazione "Ema Emilia Ambulanze" al Titolare del trattamento.

Letto, approvato e sottoscritto tramite apposizione di firma digitale.

Per l'Unione Tresinaro Secchia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE
ASSOCIATO
(Luca Benecchi)
f.to digitalmente

**Per "Pubblica Assistenza EMA
Emilia Ambulanze",
Casalgrande - Odv**

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Macaluso)
f.to digitalmente